

## ❑ Interrogazione n. 275

presentata in data 16 settembre 2016

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

**“Selezioni pubbliche per la copertura di posti dirigenziali indette con determina del Direttore Generale Asur n. 556 del 7 agosto 2015 e n. 501 del 1° agosto 2014”**

a risposta orale urgente

Premesso che:

- con determina del Direttore Generale ASUR 504 del 5 agosto 2016 è stata disposta l'ammissione e l'esclusione dei candidati alla selezione pubblica, a titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico professionale di Dirigente Amministrativo, di durata triennale, ex art. 15 septies, co. 2, del D. legislativo 502/1992 indetta con determina n. 556/ASURDG del 7 agosto 2015 *“al fine di garantire il supporto operativo alla Direzione Aziendale rispetto ai gravosi adempimenti in materia di: controllo atti, trasparenza e prevenzione della corruzione”*;
- con determina del Direttore Generale ASUR 505 del 5 agosto 2016 è stata disposta l'ammissione e l'esclusione dei candidati alla selezione pubblica, a titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigenti amministrativi, indetta con determina n. 501/ASURDG del 1° agosto 2014;

Considerato che:

- la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015) all'articolo 1, comma 219 introduce una disposizione che rende indisponibili i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, (e, tra l'altro, sono comprese anche le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale) nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della p.a. contenuta nella legge n. 124/2015, senza distinzione tra tempo indeterminato e determinato;
- la suddetta legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia), all'articolo 17, comma 1, lettera c), prevede l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate prima della data di entrata in vigore della medesima legge (28 agosto 2015);
- il 25 agosto u.s. è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il progetto di Decreto legislativo della Riforma della dirigenza pubblica e probabilmente entro breve termine verrà approvato dal Parlamento ed entrerà in vigore;

Rilevato che:

- la Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 87/2016/PAR ha precisato che *“l'ambito soggettivo di applicazione del comma 219 è definito in modo ampio mediante il richiamo all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e senza operare alcuna delimitazione riguardo alla generalità delle amministrazioni pubbliche ivi contemplate”*;
- la Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 73/2016/PAR ha affermato che la norma (il comma 219 della L. 208/2015) *“si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 ...”* e successivamente indica che *“sul piano logico-teleologico la norma mira a precostituire sotto il profilo dell'efficienza organizzativa, le condizioni migliori per la piena attuazione della riforma della dirigenza tracciata dalla legge 124/2015...”*
- il comma 224 della legge n. 208/2015 esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 – tra gli altri – il personale dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale non contemplando, quindi, la dirigenza dell'area amministrativa;

Evidenziato anche la possibile applicazione della seguente normativa:

- art. 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013, conv. in Legge n. 125/2013, stabilisce che *“per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica ... b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle*

professionalità collocate nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

- l'art. 3, comma 5 ter, del decreto - legge 90 del 2014 stabilisce a sua volta che "alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo" - vale a dire le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno - "si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101";

Considerato infine che:

- sia la Giunta che il Consiglio regionale hanno concluso nel corso del 2016 due procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti amministrativi, rispetto alle quali sono attualmente vigenti le relative graduatorie degli idonei;
- che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è riconosce un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, aventi anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14, TAR Umbria, sezione prima, sentenza 10 giugno 2016, n. 494);

Visto:

- l'articolo 28 della legge regionale n. 26/1996 e s.m.;

## INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- se ritiene sia applicabile anche alla dirigenza amministrativa dell'Asur il comma 219 della legge n. 208/2015 ed eventualmente in quale delle eccezioni previste dalla normativa rientrino le due selezioni;
- se ritiene di verificare con l'Ufficio competente la piena legittimità delle determinazioni dirigenziali indicate in premessa in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001;
- al fine di prevenire fenomeni di precariato, per quale motivo non si è attinto dalle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato di altre Pubbliche amministrazioni, tra cui quelle della Regione Marche, considerato che all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 36, è previsto che le P.A possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo della legge n. 350/2003;
- se non reputa opportuno, sulla base di quanto esposto in precedenza, chiedere al Dirigente del Servizio Sanità, ai fini della legittimità, di provvedere all'annullamento dei due bandi indicati in premessa, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 26/1996 al fine di evitare possibili contenziosi e danni erariali a carico dell'Ente.